



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

Approvato con atto C.C. n. 34 del 30 maggio 2022 ed avente efficacia dal 1 gennaio 2022

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune di Codogno con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 1 febbraio 2007 ha istituito l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.
2. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall' articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art.1, comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. Le delibere di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere approvate dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.
4. Le delibere di approvazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze *www.finanze.gov.it*.

Articolo 3
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 142 lett. b), della legge n. 296 del 27.12.2006, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Articolo 4
VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze 05/10/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.

Articolo 5
UTILIZZO DEI PROVENTI

1. I proventi derivanti dalla compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono indicati nel Bilancio di Previsione al Titolo I, Tipologia 101, Categoria 16. Le somme indicate possono essere suscettibili di variazioni di Bilancio, senza la necessità di modificare il presente regolamento.

2. I proventi derivanti dalla compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. vengono utilizzati per finanziare indistintamente le spese correnti

Articolo 6
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 7
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, entra in vigore il 1° gennaio 2022.